

DISPOSITIVO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI ED INFORMALI**SOMMARIO**

Art. 1	Finalità del dispositivo	2
Art. 2	Definizioni	2
Art. 3	Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi	3
Art. 4	Percorsi formativi per i quali è possibile il riconoscimento dei crediti	3
Art. 5	Valore dei crediti formativi	4
Art. 6	Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi	4
Art. 7	Informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato	5
Art. 8	Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi	5
Art. 9	Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi	6
Art. 10	Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato	6
Art. 11	Riconoscimento amministrativo dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato	6
Art. 12	Standard minimi di processo	7
Art. 13	Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti	8
Art. 14	Diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti nell'ambito del dispositivo di riconoscimento dei crediti	8
Art. 15	Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti nel processo di riconoscimento dei crediti formativi	9
Art. 16	Diritti, obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi	9
Art. 17	Modalità di attuazione del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi	10
Art. 18	Disposizioni finali	10

Art. 1
Finalità del dispositivo

1. Finalità del dispositivo è il riconoscimento del valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, al fine dell'accesso ad ulteriori opportunità di apprendimento formale, nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale programmati o autorizzati dalla Regione Lazio.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi si iscrive nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente quale diritto della persona, al fine di assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi è integrato con il dispositivo regionale di certificazione delle competenze, anche ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'esercizio del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi della Regione Lazio sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Riconoscimento dei crediti formativi: *“Processo regolamentato attraverso cui, a richiesta di un individuo, sono valutati gli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati, in termini di possesso dei prerequisiti di ammissione e/o di Unità di Risultato di Apprendimento”*;
 - b) Credito formativo: *“valore attribuito ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare la possibilità di partecipazione ad ulteriori opportunità di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica”*;
 - c) Credito formativo con valore a priori: *“credito riconoscibile ad un individuo sulla sola base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard del percorso formativo rispetto al quale è richiesto”*;
 - d) Credito di ammissione: *“riconoscimento del valore di apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal richiedente al fine dell'accesso ad un percorso formativo – nel caso il cui lo stesso non dispensa del titolo di studio o della qualificazione previsti come requisito di partecipazione dal relativo standard – ove sia dimostrabile il possesso dei prerequisiti cognitivi, di conoscenza ed abilità condizionate per la positiva partecipazione”*;
 - e) Prerequisiti cognitivi: *“insieme degli schemi di pensiero logico, intuitivo e creativo di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter comprendere ed acquisire gli insegnamenti impartiti nel percorso formativo, interagendo attivamente con il contesto di apprendimento, sulla base della didattica prevista”*;
 - f) Prerequisiti di conoscenza e di abilità: *“insieme delle conoscenze e delle eventuali abilità tecniche, applicative e relazionali di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter comprendere ed acquisire gli insegnamenti impartiti, sulla base della didattica prevista. I prerequisiti sono definiti sulla base dei descrittori di conoscenza, abilità ed autonomia del livello EQF di cui è richiesto il possesso in ingresso al percorso formativo”*;
 - g) Crediti di frequenza: *“riconoscimento del valore di apprendimenti già maturati dal richiedente, a fini di dispensa di frequenza di uno o più Unità di Risultato di Apprendimento in cui il percorso è articolato”*;

- h) Debiti formativi: *“contenuti di conoscenza ed abilità dei quali – in sede di riconoscimento di credito di ammissione e/o di crediti di frequenza – è accertata la necessità di messa a livello, compatibilmente con le caratteristiche didattiche e realizzative del percorso formativo”*;
 - i) Standard di percorso formativo: *“Insieme delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell’offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione”*;
 - j) Unità di Risultato di Apprendimento: *“Un elemento didattico del percorso formativo costituito da una serie coerente di conoscenze e/o abilità suscettibili di essere valutate e convalidate”*.
 - k) Valutazione apprezzativa: *“Modalità di valutazione del possesso di apprendimenti rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti, basata sulla qualità e la coerenza della rappresentazione della propria esperienza da parte dell’individuo e sostenuta dall’analisi della pertinenza e della forza delle relative evidenze”*;
 - l) Valutazione misurativa: *“Modalità di valutazione della acquisizione di conoscenze, abilità e competenze basata su colloqui tecnici e prove prestazionali di natura oggettiva”*;
 - m) Documento di trasparenza (nell’ambito del riconoscimento dei crediti formativi): *“Documento di parte prima, redatto dal richiedente il riconoscimento dei crediti formativi con il supporto di operatore abilitato, indicante le pertinenti esperienze di apprendimento formale, non formale e informale, attraverso loro descrizione oggettiva e referenziata, seguita da descrizione soggettiva del loro contributo alla dimostrazione della riconoscibilità dei crediti richiesti”*;
 - n) Dossier individuale: *“Insieme della documentazione raccolta e prodotta durante il processo di riconoscimento, necessaria per l’accesso all’esame finale del percorso formativo cui è riferita”*.
2. Ai fini dell’applicazione del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi, le definizioni di cui al comma precedente sono integrate dalle definizioni di cui al D.lgs 13/13 ed ai relativi Decreti attuativi.

Art. 3

Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi

1. Nell’ambito della formazione professionale il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi si applica ai percorsi per i quali è stato approvato lo standard di percorso formativo con determinazione dirigenziale della Direzione regionale competente in materia di formazione.
2. L’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è ammesso sulla base e nei limiti delle specifiche normative nazionale e regionale vigenti.
3. L’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi è ammesso nell’ambito della formazione regolamentata da norme nazionali, laddove sia stato approvato dalla Regione lo standard di percorso formativo.
4. E’ facoltà della Regione Lazio autorizzare il ricorso al proprio dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi anche per percorsi sostenuti da Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, limitatamente al loro svolgimento nell’ambito del territorio regionale, previa definizione di appositi protocolli con i Fondi stessi.
5. Nell’ambito dello standard di percorso formativo sono specificate le Unità di Risultato di Apprendimento a cui è possibile applicare l’esercizio del riconoscimento dei crediti, con indicazione degli eventuali requisiti specifici e limiti.

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio del riconoscimento dei crediti

1. I crediti formativi sono riconoscibili esclusivamente nell'ambito di percorsi formativi autorizzati dalla Regione.
2. Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione allo svolgimento di offerta corsuale, rilasciata antecedentemente all'adozione degli standard di percorso formativo e interessati all'esercizio del riconoscimento dei crediti formativi, presentano istanza alla Direzione regionale competente, allegando proposta progettuale conforme a detto standard e atto unilaterale di impegno relativo all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 14.
3. Nei casi di nuove autorizzazioni, l'organismo interessato presenta contestualmente istanza di erogazione di percorsi formativi e di esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti, allegando:
 - a. proposta progettuale per ciascun percorso, conforme allo standard approvato applicabile;
 - b. atto unilaterale di impegno relativo alla assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 14.
4. In merito alle istanze presentate, la Regione può definire prescrizioni correttive rivolte a garantire la conformità della proposta progettuale, il cui adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione.
5. In caso di esito positivo, la Regione autorizza l'esercizio di riconoscimento dei crediti, dandone comunicazione al richiedente.
6. In caso di esito negativo, la Regione comunica il rigetto dell'istanza e le relative motivazioni.
7. L'autorizzazione al riconoscimento dei crediti ha la medesima validità temporale dell'autorizzazione all'erogazione del percorso formativo cui è specificamente riferita.
8. Nel caso di percorsi finanziati, l'autorizzazione è rilasciata contestualmente all'approvazione della proposta progettuale, sulla base della conformità della stessa a quanto specificamente previsto, in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nell'ambito dell'avviso pubblico o del provvedimento istitutivo dell'operazione.
9. Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione allo svolgimento di offerta corsuale, rilasciata antecedentemente all'adozione degli standard di percorso formativo, mantengono l'autorizzazione stessa, senza alcun obbligo di adeguamento, fino alla sua scadenza naturale.
10. La conformità allo standard di percorso formativo adottato è obbligatoria in sede di richiesta di prima autorizzazione o di rinnovo della stessa.

Art. 5

Valore dei crediti formativi

1. Il valore dei crediti formativi di ammissione e di frequenza è definito dall'organismo che assume l'obbligazione di riconoscerli nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal presente dispositivo. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è riconosciuto, non essendo trasferibile ad altri percorsi e/o persone.

2. Fanno eccezione a quanto sopra disposto i crediti di frequenza con valore a priori, acquisiti di diritto dal richiedente sulla base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard di percorso formativo applicabile.
3. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono titolo ai fini della certificazione delle competenze. La documentazione sviluppata nell'ambito del processo di riconoscimento è acquisita dalla Commissione di esame finale del percorso formativo, al fine del riscontro del rispetto di quanto definito in sede di progetto formativo individualizzato. Lo svolgimento dell'esame finale avviene con modalità indipendenti dagli eventuali crediti riconosciuti ai partecipanti.

Art. 6

Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte in conformità agli standard minimi di processo di cui all'art. 12:
 - i) informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi;
 - ii) recepimento dell'istanza di riconoscimento da parte del richiedente;
 - iii) individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente;
 - iv) valutazione apprezzativa degli apprendimenti del richiedente;
 - v) formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;
 - vi) approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui all'art. 5 co. 2, il riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di *i)* individuazione e messa in trasparenza e *ii)* valutazione degli apprendimenti, limitandosi all'acquisizione ed all'esame, da parte dell'organismo formativo, della documentazione individuale a comprova del possesso delle condizioni previste dallo standard di percorso formativo.
3. La valutazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all'esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.
4. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con proprie risorse, anche di assistenza tecnica, a tutte le fasi del processo di riconoscimento, al fine di valutare la correttezza e la conformità di quanto posto in atto dall'organismo formativo, potendo esprimere prescrizioni o provvedimenti idonei alla garanzia del diritto del richiedente.

Art. 7

Informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all'organismo formativo cui il credito è riferito, antecedentemente all'avvio del percorso e, nel caso dei crediti di ammissione, antecedentemente all'eventuale fase di selezione. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione, integrandola ove del caso in corso di processo.
2. L'organismo formativo garantisce idonea pubblicizzazione del diritto a richiedere il riconoscimento dei crediti, in modo integrato con l'informazione relativa alle caratteristiche dell'offerta corsuale, in conformità agli standard minimi di processo di cui all'art. 12.
3. L'organismo formativo garantisce specifica informazione, anche presso la sede in cui avviene l'iscrizione al percorso, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato.

4. All'atto della richiesta di riconoscimento dei crediti l'organismo formativo, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, propone al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituisce il dossier individuale di processo, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità del processo. Della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio è rilasciata copia al sottoscrittore.

Art. 8

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dall'organismo formativo con riferimento alla seguente procedura generale, svolta nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 12:
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti, attraverso opportuna indicazione delle Unità di Risultato di Apprendimento e/o dei prerequisiti di conoscenza e cognitivi oggetto di riconoscimento;
 - supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso opportune evidenze, a partire dal curriculum vitae;
 - esame delle singole esperienze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla loro rappresentazione, attraverso redazione progressiva del Documento di trasparenza;
 - sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
 - sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per evidenza del servizio svolto.
2. Il Documento di trasparenza è consegnato in copia all'individuo, anche ai fini del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.

Art. 9

Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La valutazione, a carattere apprezzativo, è svolta dall'organismo formativo nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 12, in prima istanza attraverso audizione del richiedente, rivolta alla presentazione del Documento di trasparenza di cui all'art. 8 e delle relative evidenze, in rapporto alle caratteristiche del percorso formativo. Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio, l'organismo formativo può:
- richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;
 - sottoporre l'individuo a colloquio tecnico ed eventuale valutazione misurativa, specificamente rivolti alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti, differenti per metodologia e contenuto da quelle previste dall'eventuale successiva fase di selezione.
2. Le richieste sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta e/o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento da parte dell'individuo interessato, la valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento crediti è comunque svolta sulla base delle informazioni disponibili. La valutazione è accompagnata da specifica verbalizzazione richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati, gli eventuali elaborati prodotti dal richiedente ed i giudizi espressi, che costituisce parte del dossier di credito.

Art. 10

Proposta di riconoscimento dei crediti formativi e di progetto formativo individualizzato

1. Sulla base degli esiti della valutazione l'operatore che ha svolto l'attività di valutazione di cui all'art.9 provvede, nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 12, alla definizione della proposta di:
 - crediti formativi riconosciuti o motivazione del loro non riconoscimento;
 - progetto formativo individualizzato, indicante, ove del caso, le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.
2. La proposta è presentata in forma scritta al richiedente, che la accetta – anche parzialmente – o la respinge, sottoscrivendo l'esito della propria scelta.
3. La proposta è inviata dall'organismo formativo alla Regione almeno 30 giorni prima dell'avvio dei percorsi, salvo casi eccezionali debitamente motivati o diversa indicazione in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo dell'operazione.
4. In caso di esclusiva richiesta di riconoscimento di crediti con valore a priori l'organismo formativo trasmette alla Regione, a fini di autorizzazione, la documentazione individuale a comprova del possesso delle condizioni previste dallo standard di percorso formativo.

Art. 11

Approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato

1. La Direzione regionale competente, ricevuta la proposta, unitamente al dossier individuale, effettua l'esame della stessa ai fini dell'approvazione o del provvedimento di diniego all'utilizzo dei crediti riconosciuti e del progetto formativo individualizzato.
2. L'esame è svolto sulla base del dossier individuale di credito e degli esiti degli eventuali audit svolti in corso di processo e consiste nella verifica di conformità ai criteri definiti dalla normativa applicabile, dando luogo – in caso di esito positivo – ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente e l'organismo formativo stesso, vincolati all'attuazione di quanto previsto nel patto formativo sottoscritto.
3. La Regione può richiedere approfondimenti, anche attraverso confronto diretto con gli operatori abilitati che hanno curato il processo ed i richiedenti.
4. In caso di rilevazione di criticità di procedimento, sanabili, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.
5. A fini di garanzia della conformità del processo l'organismo formativo trasmette alla Regione anche i dossier di credito conclusi da proposta di non riconoscimento dei crediti richiesti.
6. L'approvazione o il motivato diniego concludono il procedimento e sono notificati all'organismo formativo.
7. L'organismo formativo comunica al richiedente l'esito del procedimento amministrativo, provvedendo all'eventuale sottoscrizione del patto formativo modificato sulla base delle prescrizioni correttive di cui al comma 3, antecedentemente alla eventuale fase di selezione.
8. L'esito autorizzativo e l'eventuale nuovo patto formativo integrano il Dossier individuale, al fine dell'accesso all'esame finale del percorso formativo da parte del portatore i crediti riconosciuti.

Art. 12
Standard minimi di processo

1. L'organismo formativo autorizzato all'esercizio del processo di riconoscimento dei crediti:
 - garantisce la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione in attuazione del successivo art. 17;
 - garantisce la presenza, in fase di proposta ai potenziali del progetto formativo, di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti;
 - garantisce la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l'esercizio del diritto individuale, nel rispetto dei tempi minimi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato di cui all'art. 11
 - realizza le funzioni di *i)* identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui all'art. 8; *ii)* valutazione degli apprendimenti di cui all'art.9; *iii)* definizione della proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato di cui all'art. 10 avvalendosi esclusivamente di operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell'Elenco regionale degli operatori di cui alla Determinazione dirigenziale G16130 del 24/11/2017, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta;
 - garantisce l'erogazione di un minimo di 4 ore di servizio individuale in presenza a supporto della identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui all'art. 8, elevate a 6 in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza;
 - garantisce l'erogazione di un minimo di 2 ore di servizio individuale in presenza a supporto della valutazione degli apprendimenti e della restituzione della proposta di riconoscimento crediti e progetto formativo individualizzato di cui agli artt. 9 e 10;
 - garantisce il rispetto dei massimali di crediti di frequenza riconoscibili, così come disposto dagli standard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile;
 - utilizza la modulistica standard definita dalla Regione nell'ambito delle modalità di attuazione disposte dall'art. 17;
 - garantisce completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell'intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimento;
 - garantisce il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. La retribuzione degli operatori abilitati impegnati nel processo di riconoscimento avviene, nel rispetto degli standard minimi di servizio di cui al comma precedente, sulla base del numero di ore di attività effettivamente svolta, come rilevabile da specifico registro di prestazione, sottoscritto, per la parte svolta in presenza, anche dal richiedente crediti. Il compenso orario standard ed i rimborsi spese applicabili sono definiti con provvedimento direttoriale ai sensi dell'art. 17 della presente deliberazione.
3. Il costo forfetario ed onnicomprensivo del processo di riconoscimento dei crediti formativi è definito nel suo massimale nell'allegato C.4. E' ammessa l'erogazione del servizio a titolo gratuito o a costo ridotto. Le condizioni economiche, inclusa l'eventuale gratuità, devono essere obbligatoriamente oggetto di comunicazione al potenziale richiedente il riconoscimento nell'ambito dell'attività di informazione di cui all'art. 7, oltreché essere esplicitamente sottoscritte dal medesimo, per accettazione, in sede di patto di servizio.
4. L'organismo formativo garantisce in ogni caso, ad istanza del richiedente, il processo semplificato di riconoscimento dei crediti formativi con valore a priori di cui all'art. 6 comma 2 della presente deliberazione, così come definiti dagli standard formativi applicabili. Il relativo procedimento è svolto esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 13

Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti

1. Ai fini dell'accesso agli esami finali, la percentuale massima di assenza del partecipante è determinata al netto della durata oraria delle Unità di Risultato di Apprendimento riconosciute quali crediti di frequenza. Nel registro giornaliero delle lezioni è annotato, in corrispondenza a ciascun partecipante interessato ed alle Unità di Risultato di Apprendimento, il riferimento ai crediti approvati.
2. È fatto obbligo di presentazione, alla commissione di esame finale, del dossier di riconoscimento, integrato dalla dimostrazione della avvenuta attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.
3. La Commissione è costituita e procede agli esami finali unicamente a conclusione del percorso formativo autorizzato, per tutti i partecipanti ammessi, destinatari o meno del riconoscimento dei crediti.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi e la gestione del progetto formativo individualizzato condotti nell'ambito di percorsi formativi finanziati da risorse pubbliche trovano definizione puntuale, in fase autorizzativa, di eventuali specificazioni e derogatorie della normativa amministrativo-gestionale applicabile.

Art. 14

Diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti nell'ambito del dispositivo di riconoscimento dei crediti

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi ha natura pubblica ed è svolto dall'organismo su autorizzazione della Regione. Sono pertanto obblighi e responsabilità dell'organismo formativo:
 - la sottoscrizione di atto unilaterale di impegno recante assunzione degli obblighi e delle responsabilità di processo;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 12;
 - il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l'erogazione del servizio;
 - la segnalazione alla Regione di eventuali problematiche circa l'autenticità delle evidenze fornite in corso di processo dai richiedenti credito;
 - l'assunzione di misure didattiche rivolte a garantire l'effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato;
 - l'adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.
2. La responsabilità della corretta attuazione del progetto formativo individualizzato autorizzato dalla Regione resta in capo all'organismo formativo, che ne dà dimostrazione in sede di esame finale di qualificazione.
3. L'organismo formativo ha il diritto di:
 - indicare in sede di progetto uno o più Unità di Risultato di Apprendimento di cui è motivatamente proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza, la Regione decidendo in sede di autorizzazione circa la ricevibilità della proposta;
 - definire, sulla base della corretta applicazione di quanto disposto dalla presente deliberazione, la non riconoscibilità parziale o totale dei crediti richiesti, non appellabile dal richiedente e non modificabile da parte della Regione;
 - segnalare alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati individuati o impegnati nel processo di riconoscimento.

4. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull'accREDITAMENTO dell'organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.

Art. 15

Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti nel processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Sono obblighi e responsabilità degli operatori abilitati iscritti all'elenco pubblico di cui alla Determinazione direttoriale G16130 del 24/11/2017, impegnati nel processo di riconoscimento dei crediti formativi:
 - la manifestazione di disponibilità nei confronti degli organismi formativi che richiedono l'erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
 - l'informazione del richiedente sulla volontarietà della richiesta di riconoscimento di credito formativo, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 12;
 - il coordinamento con l'organismo formativo accreditato presso il quale si svolge il processo, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, alla progettazione formativa individualizzata ed alla tutorship didattica;
 - il rispetto del principio dell'indipendenza dal richiedente con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'organismo di formazione accreditato o con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente;
 - il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti dell'organismo formativo e dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. Gli operatori abilitati hanno il diritto di segnalare alla Regione eventuali comportamenti, ritenuti non corretti, degli organismi formativi e dei richiedenti i crediti per i quali operano.
3. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull'iscrizione all'elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.

Art. 16

Obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi

1. Sono obblighi dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi:
 - la sottoscrizione della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio, accompagnata dalla documentazione obbligatoria prevista;
 - il rispetto, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, del calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza, valutazione e restituzione della proposta di riconoscimento dei crediti, definito dall'organismo formativo;
 - l'attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.
2. I richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi hanno il diritto di segnalare alla Regione, sotto il vincolo della tutela della privacy, eventuali inadempimenti da parte dell'organismo formativo e degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi.

Art. 17

Modalità di attuazione del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il format tipo di atto unilaterale di impegno, gli standard informativi, documentali e di costo di cui all'art.12, sono contenuti rispettivamente negli allegati C.1, C.2, C.3 e C.4
2. Eventuali modifiche e aggiornamenti al presente dispositivo di carattere non sostanziale ed agli allegati di cui al comma 1, sono adottati con determinazioni dirigenziali della Direzione regionale competente in materia di formazione.

Art.18

Disposizioni finali

1. Il provvedimento entra in vigore alla data di adozione della Deliberazione Regionale di approvazione.
2. La determinazione dirigenziale n° G07048 del 19 maggio 2017, di approvazione del Dispositivo sperimentale di riconoscimento dei crediti formativi, è revocata.